



# COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

---

**Nota integrativa al  
Bilancio di previsione**

**2022-2024**

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

### 1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti di bilancio, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs. n. 118/11).

In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)"* (D.Lgs. n. 118/2011, art. 3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (*principio n. 1 - Annualità*);
- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (*principio n. 2 - Unità*);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (*principio n.3 – Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n. 9 – Prudenza*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (*principio n. 4 - Integrità*);
- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (*principio n. 13 - Neutralità e imparzialità*);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (*principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*);
- nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (*principio n. 10 – Coerenza e principio nr. 11 - Continuità*)

## 2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

### 2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo e risultato di amministrazione presunto

I quadri sotto riportati evidenziano il risultato di amministrazione prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui dell'ultimo esercizio chiuso ed il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio in corso.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto 2020 e il risultato di amministrazione presunto 2021, come di seguito riportati, non alterano il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

**Risultato di amministrazione 2020**

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO: 2020</b>				
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>GESTIONE</b>			<b>TOTALE</b>
	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>		
Fondo cassa al 1° gennaio				6.104.496,64
RISCOSSIONI	(+)	11.069.069,57	20.555.895,49	31.624.965,06
PAGAMENTI	(-)	6.686.950,71	21.527.937,27	28.214.887,98
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.514.573,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			<b>9.514.573,72</b>
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	5.333.868,16	11.209.232,36	16.543.100,52
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.515.457,94	7.121.302,39	11.636.760,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			547.278,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.874.350,95
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)</b>	(=)			<b>11.999.284,57</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	3.135.382,06
Fondo accantonato rischi società partecipate al 31/12/2020	0,00
Fondo TFR al 31/12/2020	393.000,00
Fondo contenzioso al 31/12/2020	220.000,00
Indennità fine mandato Sindaco	2.200,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>3.750.582,06</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.782.528,73
Vincoli derivanti da trasferimenti	34.399,08
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>1.816.927,81</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>1.097.784,74</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>5.333.989,96</b>
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>	

**Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 2021**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 (2020)</b>	<b>11.999.284,57</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021</b>	<b>2.421.629,34</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	31.231.592,98
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	33.818.131,50
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	376.555,34
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	196.649,02
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	392.537,13
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021</b>	<b>12.047.006,20</b>
+/-		
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	7.654.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	3.400.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	185.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	50.000,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	120.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	5.144.457,48
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	11.141.548,72

**2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:**

<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2021	3.313.534,71
Fondo contenzioso	220.000,00
Altri accantonamenti	403.300,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>
	<b>3.936.834,71</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	767.804,18
Vincoli derivanti da trasferimenti	799.877,63
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>
	<b>1.567.681,81</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>
	<b>727.936,87</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>
	<b>4.909.095,33</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

**3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 <sup>(7)</sup>:**

<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>
	<b>0,00</b>

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente è determinato sulla base dei dati e delle informazioni contabili esistenti al momento della redazione del bilancio di previsione, consiste in una previsione ragionevole nel rispetto del principio della prudenza ed in coerenza con le previsioni di bilancio .

Dalle stime e congetture 2021 infatti non si evidenzia l'emersione di un eventuale disavanzo che qualora fosse anche solo stimato dovrebbe trovare immediata copertura finanziaria mediante iscrizione fra le spese del bilancio preventivo.

**La prima parte** del prospetto del risultato di amministrazione presunto pone in evidenza il calcolo per approssimazione dell'avanzo presunto 2021 che tiene conto:

1. dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto 2020 che rappresenta un dato certo;
2. delle entrate e delle spese rispettivamente già accertate ed impregnate nel corso dell'esercizio 2021;
3. delle variazioni dei residui attivi e passivi già verificatesi nell'esercizio 2021;
4. di una stima degli accertamenti, degli impegni e delle variazioni dei residui attivi e passivi che si prevede movimentare entro il 31/12/2021.

**La seconda parte** del prospetto del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 illustra la composizione dello stesso rispetto alle seguenti quote:

1. parte accantonata: contempla le quote destinate al fondo crediti di dubbia esigibilità, le quote per contenziosi, le quote di indennità di fine mandato del Sindaco e le quote per TFR. Il totale accantonato del risultato di amministrazione presunto è pari ad euro 3.936.834,71 che evidenzia un leggero incremento di circa il 5,00% rispetto alle quote accantonate nell'avanzo di amministrazione 2020 soprattutto in considerazione all'adeguamento del FCDE e alle quote di indennità di fine mandato maturate al 31/12/2021;
2. parte vincolata: si compone di accantonamenti vincolati da leggi e principi contabili quantificati sulla base dei dati di consuntivo 2020 al netto delle quote applicate nel bilancio di previsione 2021 per un totale pari ad euro 1.567.681,81. I fondi vincolati sono stati stimati in modo ragionevole e prudentiale e fanno riferimento ai vincoli derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dai proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, dai parcheggi, dai proventi relative agli usi civici, dai trasferimenti per ristori specifici COVID-19 e dai trasferimenti COVID-19 di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
3. parte destinata agli investimenti: la quota destinata agli investimenti è stata stimata in euro 727.936,87 tenendo conto del dato base dell'esercizio 2020 e dell'utilizzo nel bilancio di previsione 2021 dei fondi destinati alle spese di investimento per euro 1.086.900,00;

4. parte disponibile: rappresenta il risultato differenziale dell'ammontare del risultato presunto di amministrazione 2021 al netto delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti. In via presuntiva è quantificato in euro 4.909.095,33.

## 2.2 Parametri di deficit strutturale

Il processo di armonizzazione contabile ha rilevato la necessità di individuare un nuovo sistema parametrale e quindi nuovi indicatori in grado di intercettare i gravi squilibri di bilancio e di rafforzare la loro funzione preventiva rispetto al verificarsi di crisi strutturali. Nel contempo la necessità di semplificare gli adempimenti a carico degli enti locali ha portato l'Osservatorio per la Finanza degli Enti Locali nella seduta del 20 febbraio 2018 ad individuare i nuovi parametri obiettivo proprio tra gli indicatori del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011.

Secondo quanto disposto dall'art. 242 del T.u.e.l., devono considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentino "gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente i parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari."

Il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto di data 28 dicembre 2018 hanno approvato, per il triennio 2019-2021 i nuovi parametri di deficitarietà per gli Enti Locali. Tali parametri sono applicati anche alle previsioni del bilancio 2022.

Sono identificati otto indicatori che si focalizzano sulla capacità di riscossione dell'ente, sull'indebitamento, sul disavanzo e sulla rigidità della spesa. Per ognuno di essi l'atto di indirizzo dell'Osservatorio individua valori di soglia al di sopra dei quali il parametro assume valore positivo di criticità.

Nella tabella sottostante sono riportati gli otto indicatori scelti per segnalare eventuali situazioni di criticità finanziarie con i relativi valori afferenti il rendiconto 2020.

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari si considerano strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242 comma 1 del TUEL.

Sulla base dei parametri definiti nella tabella sotto riportata l'Ente non presenta elementi di deficitarietà.

Parametri obiettivi						
Parametro	Codice indicatore	Denominazione indicatore	Definizione indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Soglia	Verifica soglia
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	deficitario se maggiore del	48,00	NO
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	deficitario se minore del	22,00	NO
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	deficitario se maggiore del	0,00	NO
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	deficitario se maggiore del	16,00	NO
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	deficitario se maggiore del	1,20	NO
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2	deficitario se maggiore del	1,00	NO
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	deficitario se maggiore del	0,60	NO
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	deficitario se minore del	47,00	NO

### 3 EQUILIBRI DI BILANCIO

#### 3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

A seguito dell'art. 1, commi 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, è stata abrogata gran parte della normativa con riferimento al saldo di finanza pubblica che rappresentava un vincolo aggiuntivo di bilancio venuto meno a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019.

L'art. 1, c. 821 della L. n. 145/2018 dispone:

*"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Tale equilibrio, con riferimento al bilancio di previsione, è già previsto e definito nel dettaglio dall'Allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011. È necessario però prestare maggiore attenzione alla gestione e all'andamento delle entrate e delle spese di competenza dell'anno di riferimento del bilancio preventivo, al fine di non trovarsi a fine esercizio in situazioni di squilibrio.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

**Prospetto equilibri di bilancio 2022-2024**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.702.566,88			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		423.400,00	417.100,00	417.100,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		21.836.460,00 0,00	21.722.965,00 0,00	21.686.965,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		22.203.010,00 417.100,00 648.200,00	22.083.215,00 417.100,00 650.500,00	22.047.215,00 417.100,00 650.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		56.850,00 0,00 0,00	56.850,00 0,00 0,00	56.850,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		4.721.057,48	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		26.590.012,81	2.958.868,00	506.968,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		31.311.070,29 0,00	2.958.868,00 0,00	506.968,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
----------------------------------	--	--	----------------------	----------------------

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 --- 0,00	0,00 --- 0,00
--	-----	--	----------------------	---------------------	---------------------

L'articolo 187 del D.Lgs. n. 1267/2000 al comma 3 prevede: "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies.".

Il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri previsti dalla vigente normativa sono rispettati senza l'applicazione delle quote dell'avanzo di amministrazione presunto 2021 anche in considerazione dei ristretti limiti di finanza pubblica.

### 3.2 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi). Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in c/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata ad esercizi successivi.

<b>Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
FPV entrata corrente	423.400,00	417.100,00	417.100,00
FPV entrata c/capitale	4.721.057,48	0,00	0,00
FPV spesa corrente	417.100,00	417.100,00	417.100,00
FPV spesa c/capitale	0,00	-	-

### 3.3 Previsioni di cassa

Il comma 6 dell'art. 162 del TUEL definisce l'equilibrio di cassa stabilendo che *"il bilancio è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo cassa finale non negativo."*.

Negli stessi termini si esprime anche il Principio contabile applicato Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, relativo alla programmazione di bilancio. L'equilibrio di cassa si applica per il primo esercizio considerato dal bilancio di previsione.

Il documento contabile è stato quindi redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

Il prospetto riporta il quadro generale riassuntivo che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza, integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	9.520.978,01								
Utilizzo avанzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto			0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		5.144.457,48	417.100,00	417.100,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.593.025,51	4.248.000,00	4.248.000,00	4.248.000,00	TIT. 1 - Spese correnti	29.264.066,52	22.203.010,00	22.083.215,00	22.047.215,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	14.945.691,06	10.343.466,00	10.169.356,00	10.133.356,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	417.100,00	417.100,00	417.100,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	11.283.485,91	7.244.994,00	7.305.609,00	7.305.609,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	44.934.431,82	26.590.012,81	2.958.868,00	506.968,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	44.664.563,64	31.311.070,29	2.958.868,00	506.968,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali .....	75.756.634,30	48.426.472,81	24.681.833,00	22.193.933,00	Totale spese finali .....	73.928.630,16	53.514.080,29	25.042.083,00	22.554.183,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.375.778,96	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.105.792,57	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00
Totale titoli	87.732.413,26	59.806.472,81	36.061.833,00	33.573.933,00	Totale titoli	85.691.272,73	64.950.930,29	36.478.933,00	33.991.033,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	97.253.391,27	64.950.930,29	36.478.933,00	33.991.033,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	85.691.272,73	64.950.930,29	36.478.933,00	33.991.033,00
Fondo di cassa finale presunto	11.562.118,54								

### 3.4 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. Il conseguimento dell'*equilibrio di parte corrente*, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente.

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	423.400,00	417.100,00	417.100,00
Entrate titoli I, II, III	(+)	21.836.460,00	21.722.965,00	21.686.965,00
Spese Titolo I - Spese correnti di cui:	(-)	22.203.010,00	22.083.215,00	22.047.215,00
- <i>fondo pluriennale vincolato</i>		417.100,00	417.100,00	417.100,00
- <i>fondo svalutazione crediti</i>		648.200,00	650.500,00	650.500,00
- <i>fondo rischi potenziali da contenzioso</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00
- <i>fondo indennità di fine mandato</i>		8.100,00	8.100,00	8.100,00
Spese Titolo II - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
Spese Titolo IV - Quote di capitale amm.to dei muti e prestiti obbligazionari	(+)	56.850,00	56.850,00	56.850,00
<b>SOMMA FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Utilizzo oneri di urbanizzazione a finanziamento delle spese correnti		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.5 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in c/capitale.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	(+)	4.721.057,48	0,00	0,00
Entrate Titoli IV-V-VI	(+)	26.590.012,81	2.958.868,00	506.968,00
Spese Titolo II - Spese in conto capitale	(-)	31.311.070,29	2.958.868,00	506.968,00
<b>TOTALE</b>		-	-	-
Utilizzo entrate c/capitale a finanziamento spese correnti	(-)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4 FONDI E ACCANTONAMENTI

Nella parte spesa del bilancio, la Missione 20 è dedicata agli accantonamenti a fondi di riserva, per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi, che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Gli accantonamenti non possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.

L'articolo 176 del TUEL disciplina i prelevamenti dal Fondo di riserva e dai fondi spese potenziali stabilendo che i relativi prelevamenti sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

### 4.1 Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva è disciplinato dal comma 1 dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 199 della L.R. n. 2/2018. L'impiego del Fondo di riserva è previsto anche dal punto 7 del Principio della flessibilità Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 che ne precisa le finalità: "garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi imprevedibili e straordinari".

Lo stanziamento complessivo del Fondo di riserva, gestione di competenza, da inserire nel bilancio di previsione, deve rispettare un valore minimo pari allo 0,3% delle spese correnti ed un valore massimo pari al 2% delle spese correnti.

Il Fondo di riserva di cassa è disciplinato dal comma 2-quarter dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, il fondo deve essere iscritto a bilancio nella misura non inferiore al 0,2% delle spese finali.

Le previsioni 2022-2024 di tali fondi, iscritti alla Missione 20 – Programma 01 “Fondi di Riserva” del titolo 1 della spesa, sono così rappresentate:

Fondi di riserva	2022	2023	2024
Fondo di Riserva	131.235,00	174.130,00	174.130,00
Fondo di Riserva di cassa	1.500.000,00	-	-

#### 4.2 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione. In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi, sulla base dell'analisi dei capitoli di entrata quale unità minima di gestione;
- calcolato, per ciascuna categoria rispetto ai capitoli inclusi nel calcolo, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi (anno 2020 ultimo esercizio considerato).

Le entrate oggetto di svalutazione sono costituite da entrate derivanti da attività di accertamento in materia tributaria per circa il 5,8% del totale complessivo del fondo accantonato, la quota più rilevante del fondo deriva dal titolo 3 con riferimento alle entrate extratributarie per circa il 90% ed in particolare dalle sanzioni al codice della strada e ai regolamenti, che per effetto del nuovo principio sono previste in entrata sulla base delle sanzioni elevate e non sulla base della stima degli incassi. Minoritarie sono le quote accantonate e riferite alla tipologia 100 e 500 delle entrate patrimoniali.

La composizione del fondo per titoli e tipologie è riportata nella tabella seguente:

TITOLO		TIPOLOGIA	ACCANTONAMENTO AL FCDE		
			2022	2023	2024
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101 – Imposte, tasse e proventi assimilati (non accertati per cassa)	37.700,00	37.700,00	37.700,00
3	Entrate extratributarie	100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.600,00	23.900,00	23.900,00
		200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	585.000,00	585.000,00	585.000,00
		500 – Rimborsi e altre entrate correnti	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>TOTALI</b>			<b>648.200,00</b>	<b>650.500,00</b>	<b>650.500,00</b>

#### 4.3 Fondo rischi potenziali da contenzioso

Il principio contabile applicato Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al punto 5.2 lett. h), prevede la costituzione di un apposito “Fondo rischi” nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, abbia significative probabilità di soccombere o in caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spese in attesa di esiti del giudizio. Trattasi di obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

La norma prevede: “In occasione della prima applicazione dei principi contabili applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una cognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)”. Tra gli stanziamenti di previsione 2022-2024 è stato istituito il Fondo rischi potenziali da contenzioso, in via prudenziale e considerando

l'andamento degli esercizi precedenti, alla Missione 20 - Programma 3 “Altri Fondi” del Titolo 1 della spesa, per i seguenti importi: anno 2022 euro 5.000,00.-, anno 2023 euro 5.000,00.-, anno 2024 euro 5.000,00.-.

## 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

### 5.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - Congruità).

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

### 5.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia).

TITOLO		TIPOLOGIA	2022	2023	2024
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101 – Imposte, tasse e proventi assimilati (non accertati per cassa)	4.248.000,00	4.248.000,00	4.248.000,00
<b>TOTALI</b>			<b>4.248.000,00</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>4.248.000,00</b>

### 5.3 Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il

provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione. Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia. La previsione, in ogni caso, riguarda per la maggior parte trasferimenti derivanti dalla Provincia Autonoma di Trento.

<b>TITOLO</b>		<b>TIPOLOGIA</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
2	Trasferimenti correnti	101 – Trasferimenti correnti da Pubbliche amministrazioni	10.343.466,00	10.169.356,00	10.133.356,00
		103 – Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>10.343.466,00</b>	<b>10.169.356,00</b>	<b>10.133.356,00</b>

#### 5.4 Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO		TIPOLOGIA	2022	2023	2024
3	Entrate extratributarie	100 – Vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.799.534,00	2.860.149,00	2.860.149,00
		200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.100.300,00	3.100.300,00	3.100.300,00
		300 – Interessi attivi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		400 – Altre entrate da redditi di capitale	513.700,00	513.700,00	513.700,00
		500 – Rimborsi e altre entrate correnti	829.460,00	829.460,00	829.460,00
<b>TOTALI</b>			<b>7.244.994,00</b>	<b>7.305.609,00</b>	<b>7.305.609,00</b>

## 5.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzato.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale*. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a

carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie e Concessione di diritti patrimoniali.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie o concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria).
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO		TIPOLOGIA	2022	2023	2024
4	Entrate in conto capitale	200 – Contributi agli investimenti	15.059.378,81	2.907.599,00	451.816,00
		400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	502.925,00	51.269,00	55.152,00
		500 – Altre entrate in conto capitale	11.027.709,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>26.590.012,81</b>	<b>2.958.868,00</b>	<b>506.968,00</b>

## 5.6 Accensione di prestiti

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

## 5.7 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

TITOLO		TIPOLOGIA	2022	2023	2024
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
<b>TOTALI</b>			<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>

## 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

### 6.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura “di previsione” non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n. 7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - Congruità).

### 6.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella

corrispondente voce di entrata;

- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputare all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per missioni, programmi e macroaggregati) è riportato

nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO		MACROAGGREGATO	2022	2023	2024
1	Spese correnti	1 – Redditi di lavoro dipendente	6.913.820,00,00	6.902.300,00	6.902.300,00
		2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente	563.935,00	559.975,00	559.975,00
		3 – Acquisto di beni e servizi	9.598.645,00	9.506.835,00	9.470.835,00
		4 – Trasferimenti correnti	2.340.875,00	2.335.175,00	2.335.175,00
		7 – Interessi passivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.075.100,00	1.023.100,00	1.023.100,00
		10 – Altre spese correnti	1.709.135,00	1.754.330,00	1.754.330,00
<b>TOTALI</b>			<b>22.203.010,00</b>	<b>22.083.215,00</b>	<b>22.047.215,00</b>

### 6.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo

dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- *Grado di copertura.* Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d'imputazione.* Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti
- *Adeguamento del crono programma.* L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale.

TITOLO		MACROAGGREGATO	2022	2023	2024
2	Spese in conto capitale	2 – Investimenti fissi e lordi	30.663.718,29	2.958.868,00	506.968,00
		3 – Contributi agli investimenti	247.000,00	-	-
		5 – Altre spese in conto capitale	400.352,00	-	-
<b>TOTALI</b>			<b>31.311.070,29</b>	<b>2.958.868,00</b>	<b>506.968,00</b>

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per missioni, programmi e macroaggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

#### 6.4 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia. La previsione riguarda in particolare l'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla L.P. n. 14/2014 (legge finanziaria provinciale 2015) attraverso l'anticipo delle risorse dalla PAT e successiva regolarizzazione dei rapporti finanziari tra la stessa Provincia e Comune. Il piano di ammortamento copre un arco temporale compreso tra il 2018 e il 2017 per una quota annua pari ad euro 56.836,95, per un totale complessivo di euro 568.369,49.

TITOLO		MACROAGGREGATO	2022	2023	2024
4	Rimborsi di prestiti	3 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.850,00	56.850,00	56.850,00
<b>TOTALI</b>			<b>56.850,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>56.850,00</b>

## 6.5 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analogia voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

<b>TITOLO</b>		<b>MACROAGGREGATO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
<b>TOTALI</b>			<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>

## 7 RELAZIONE TRA ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La struttura della codifica della transazione elementare riporta un codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

L'Allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 definisce le seguenti entrate e spese non ricorrenti:

### Entrate non ricorrenti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettitti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazioni di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

### Spese non ricorrenti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.

L'articolazione e la relazione delle entrate non ricorrenti e delle spese non ricorrenti previste nel bilancio di previsione 2022-2024, presenta i seguenti dati:

## SPESE NON RICORRENTI

TIT	Descrizione capitolo	Dati		
		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	CAP 12109/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure U.T.	3.000,00	0,00	0,00
	CAP 12110/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure - Contributi U.T.	720,00	0,00	0,00
	CAP 12211/ 0 - polizia locale: beni di consumo sanitari COVID 19 U.T.	2.000,00	0,00	0,00
	CAP 12359/ 0 - polizia locale: spese di formazione per Progetto Scuole Sicure U.T.	300,00	0,00	0,00
	CAP 12360/ 0 - polizia locale: servizi per concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale U.T.	4.000,00	0,00	0,00
	CAP 12399/ 0 - polizia locale: spese per la riscossione U.T.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	CAP 12472/ 0 - polizia locale: trattamento di fine rapporto - CIPL U.T.	13.000,00	0,00	0,00
	CAP 12523/ 0 - polizia locale: devoluzione 50% delle sanzioni per infrazioni art.142 C.d.S su strade provinciali U.T.	925.400,00	932.700,00	932.700,00
	CAP 12571/ 0 - polizia locale: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	CAP 12706/ 0 - polizia locale: lavoro straordinario Progetto Scuole Sicure - IRAP U.T.	260,00	0,00	0,00
	CAP 21228/ 0 - centro sportivo costa: acquisto beni di consumo U.T. (RILEVANTE IVA)	500,00	500,00	500,00
	CAP 24395/ 0 - promozione nel settore turistico: Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza U.T.	12.000,00	0,00	0,00
	CAP 25901/ 0 - spese per gestione parcheggio interrato a pagamento via S.Pietro (RILEVANTE IVA) U.T.	15.000,00	0,00	0,00
	CAP 28103/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - retribuzioni fuori ruolo U.T.	15.300,00	0,00	0,00
	CAP 28104/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - contributi fuori ruolo U.T.	4.700,00	0,00	0,00
	CAP 28351/ 0 - urbanistica: prestazioni professionali e specialistiche U.T.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	CAP 28391/ 0 - Indennizzi per reiterazione vincoli urbanistici U.T.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 28704/ 0 - edilizia privata: irap su dipendenti fuori ruolo U.T.	1.300,00	0,00	0,00
	CAP 28900/ 0 - edilizia privata: restituzione di somme non dovute ed altri rimborsi U.T.	500,00	500,00	500,00
	CAP 35392/ 0 - attività sociali: appalto servizi Intervento 3.3 (ex int.19) EMERGENZA COVID-19 U.T.	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	CAP 38377/ 0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	CAP 4396/ 0 - ragioneria: servizi di formazione U.T.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	CAP 5399/ 0 - tributi: spese per la riscossione U.T.	500,00	500,00	500,00
	CAP 5600/ 0 Tributi: interessi passivi da sgravi e restituzione di tributi U.T.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	CAP 5802/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi relativi a esercizi precedenti U.T.	1.000,00	0,00	0,00
	CAP 6308/ 0 - Servizio di analisi dei consumi e dei costi energetici del patrimonio Comunale - U.T.	3.000,00	0,00	0,00
	CAP 6309/ 0 - Aggiornamento del PAES a Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - U.T.	5.500,00	0,00	9.000,00
	CAP 6343/ 0 - patrimonio: altri servizi U.T.	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	CAP 7213/ 0 - ufficio patrimonio: acquisto beni sanitari COVID 19 U.T.	5.000,00	0,00	0,00
	CAP 7214/ 0 - ufficio patrimonio: acquisto beni di consumo COVID 19 U.T.	2.000,00	0,00	0,00
	CAP 7351/ 0 - ufficio tecnico: prestazioni professionali esterne (RILEVANTE IVA) U.T.	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	CAP 8106/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - retribuzioni U.T.	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	CAP 8107/ 0 - anagrafe: spese per elezioni - contributi U.T.	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	CAP 8205/ 0 - anagrafe: spese per acquisto di beni per elezioni U.T.	6.000,00	1.000,00	1.000,00
	CAP 8380/ 0 - anagrafe: spese per le elezioni U.T.	30.000,00	60.000,00	30.000,00
	CAP 8703/ 0 - anagrafe: irap su spesa del personale per elezioni U.T.	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	CAP 9332/ 0 - altri servizi generali: servizi di pulizia locali COVID 19 U.T.	2.000,00	0,00	0,00
	CAP 9358/ 0 - altri servizi generali: spese di aggiornamento e formazione professionale U.T.	36.500,00	15.000,00	0,00
	CAP 9390/ 0 - altri servizi generali: servizi sanitari COVID 19 U.T.	2.000,00	0,00	0,00
	CAP 9811/ 0 - altri servizi generali: spese per ravvedimenti e sanzioni U.T.	500,00	500,00	500,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.222.780,00</b>	<b>1.138.500,00</b>	<b>1.102.500,00</b>

**ENTRATE NON RICORRENTI**

TIT	Desrizione capitolo	Dati		
		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
2	CAP 20503/ 0 - Rimborso da Ministero per spese elezioni U.T. CAP 20514/ 0 - Trasferimento da Ministero per Progetto Scuole Sicure U.T. CAP 26506/ 0 - Rimborso spese per elezioni provinciali/comunali U.T. CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.	30.000,00 3.000,00 0,00 53.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>2 Totale</b>		<b>86.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3	CAP 65501/ 3 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti RILEVATORE FISSO DI VELOCITA'U.T. CAP 65501/ 4 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti U.T.	1.000.000,00 11.700,00	1.000.000,00 11.700,00	1.000.000,00 11.700,00
<b>3 Totale</b>		<b>1.011.700,00</b>	<b>1.011.700,00</b>	<b>1.011.700,00</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.097.700,00</b>	<b>1.071.700,00</b>	<b>1.041.700,00</b>
<b>Differenza entrata e spesa non ricorrente</b>		<b>-1.222.780,00</b>	<b>-1.138.500,00</b>	<b>-1.102.500,00</b>

Risulta un ammontare di entrate non ricorrenti, previste nel triennio, inferiore al totale delle spese non ricorrenti stanziato in sede previsionale. Si evidenzia conseguentemente che la differenza è finanziata con entrate ordinarie previste nel bilancio 2022-2024.

**8 VINCOLI DEI PROVENTI CODICE DELLA STRADA ART. 208 E ART. 142 DEL D.LGS. N. 285/1992**

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada ex art. 208 ed i proventi degli autovelox o altri sistemi di rilevamento automatico ex art. 142, del D.Lgs. n. 285/92 , devono rispettare diversi vincoli di destinazione e regole particolari di contabilizzazione.

A seguito sono esposti i prospetti illustrativi dei vincoli dei proventi del Codice della Strada nel bilancio di previsione 2021-2023.

**Art. 208 D.Lgs. n. 285/1992**

<b>Descrizione entrata</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
CAP 65500/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada art. 208 del C.d.S.	PREVISIONE 571.000,00	571.000,00	571.000,00
CAP 65507/ 0 - Riscossione coattiva ART. 208 sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada (dal 2021 solo art. 208)	PREVISIONE 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>581.000,00</b>
FCDE	280.790,00	280.790,00	280.790,00
SPESE concess.	25.637,93	25.637,93	25.637,93
<b>TOTALE</b>	<b>274.572,07</b>	<b>274.572,07</b>	<b>274.572,07</b>
<b>50%</b>	<b>137.286,03</b>	<b>137.286,03</b>	<b>137.286,03</b>

PARTE ENTRATA VINCOLATA		PREVIS. 2022	PREVIS. 2023	PREVIS. 2024	Missione		Programma		Importo spesa previsto	Descrizione interventi di spesa
Destinazione	%	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS						
lettera a) comma 4 art. 208	25%	34.321,51	34.321,51	34.321,51	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	34.500,00	Acquisto e manutenzione segnaletica, manutenzione impianti semaforici e acquisti sicurezza viabilità
lettera b) comma 4 art. 208	25%	24.321,51	24.321,51	24.321,51	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	32.000,00	Potenziamento delle attività di controllo
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	10.000,00	Trasferimenti per sorveglianza scolastica - progetto per mobilità sostenibile
lettera c) comma 4 e comma 5 bis art. 208	50%	68.643,02	68.643,02	68.643,02	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.500,00	Materiale educazione stradale.
					10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	68.000,00	Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
<b>TOTALE</b>		<b>137.286,03</b>	<b>137.286,03</b>	<b>137.286,03</b>					<b>147.000,00</b>	

**Art. 142 D.Lgs. n. 285/1992**

Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 sono destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonchè al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Descrizione entrata	2022	2023	2024	
<b>Quote di competenza dell'ente</b>				
CAP 65501/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti	PREVISIONE	11.700,00	11.700,00	11.700,00
CAP 65501/ 2 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà comunale	PREVISIONE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
CAP 65501/ 1 - Sanzioni amministrative per infrazioni art. 142 del C.d.S. su strade di proprietà di altri enti - RILEVATORE FISSO DI VELOCITA'	PREVISIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.025.700,00</b>	<b>1.025.700,00</b>	<b>1.025.700,00</b>	
FCDE	263.974,00	263.974,00	263.974,00	
differenza	761.726,00	761.726,00	761.726,00	
SPESE concess.	65.051,40	65.051,40	65.051,40	
<b>TOTALE</b>	<b>696.674,60</b>	<b>696.674,60</b>	<b>696.674,60</b>	

PARTE ENTRATA VINCOLATA	PREVIS. 2022	PREVIS. 2023	PREVIS. 2024	Missione		Programma	Importo spesa previsto	Descrizione interventi di spesa
				Importo vincolato sanzioni CdS	Importo vincolato sanzioni CdS			
Art. 142 c. 12-ter D.Lgs. n. 285/92	14.500,00	27.800,00	27.800,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	27.800,00 Manutenzione e interventi rilevatore fisso di velocità e portale videosorveglianza
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	166.000,00 Materiali per manutenzione strade, impianti semaforici e segnaletica stradale.
	36.400,00	36.400,00	36.400,00	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	36.500,00 Interventi e manutenzione vari - Quota parte spese gestione associata
	315.774,60	302.474,60	302.474,60	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	603.041,08 Personale - quota parte spese gestione associata
	170.000,00	170.000,00	170.000,00	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	172.000,00 Illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti
<b>TOTALE</b>	<b>696.674,60</b>	<b>696.674,60</b>	<b>696.674,60</b>					<b>1.005.341,08</b>

## 9 ALTRE e ULTERIORI INFORMAZIONI

### 9.1 Fondo garanzia debiti commerciali

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disciplinato dai commi 857 a 872 l'istituzione e l'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) nel bilancio di previsione degli enti locali.

Tale obbligo riguarda gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non trasmettono correttamente le informazioni sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) ovvero la mancata trasmissione dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e la mancata trasmissione alla piattaforma dei crediti commerciali delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Il FGDC è un accantonamento sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione.

La legge n. 58/2019 in sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2019, “decreto crescita”, ha apportato peraltro alcune modifiche al quadro normativo del FGDC (art. 38-bis del D.L. n. 34/2019).

Il quadro normativo prevede che a partire dall'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, diverse dallo Stato, verificano i seguenti requisiti ai fini della costituzione del FGDC:

- che il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- se è rispettata la condizione di cui al punto precedente, ma gli enti presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

La L. n. 145/2018 stabilisce che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni sopra riportate e riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10

- per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il FGDC deve peraltro essere adeguato per ogni variazione di bilancio relativa agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi. Non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con riferimento alla valutazione dei requisiti per l'eventuale costituzione del FGDC nell'esercizio 2021, si attesta la corretta implementazione della PCC e sulla base delle attuali informazioni secondo le evidenze contabili dell'ente è stato valutato:

- un indicatore dei tempi di pagamento 2020 nella misura di -3,47
- il 5% delle fatture commerciali ricevute nel 2020: si stima in circa 552.032,87 al 31/12/2020. Al 31.12.2019 il debito residuo era pari ad euro zero.

Considerato quindi il rispetto dei requisiti, seppur ad oggi presunto, ragionevolmente non si ritiene di prevedere risorse finalizzate alla costituzione del FGDC per l'esercizio 2022.

## 9.2 Altri contenuti

Per quanto riguarda gli altri contenuti della nota integrativa di cui all'art. 11 c. 5 del D.Lgs. n. 118/2011:

- lett. d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento;
- lett. h) elenco degli organismi strumentali;
- lett. i) elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale;

si rinvia a quanto specificato nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 Sezione strategica – Organismi partecipati e modalità di erogazione dei servizi e Sezione Operativa – Programmazione dei lavori pubblici nella quale sono indicati anche gli indirizzi internet di pubblicazione delle informative contabili.

Sul sito istituzionale del Comune di Pergine Valsugana <http://www.comune.pergine.tn.it> sono pubblicati:

- il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato relativamente al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pergine Valsugana; è rinvciata al relativo link, indicato nel DUP nella sezione “Organismi partecipati e modalità di erogazione dei servizi”, la visione dei rispettivi bilanci consuntivi.

Non sussistono le seguenti fattispecie di casi:

- garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- oneri o impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### 9.3 Elenco provvedimenti approvazione aliquote/tariffe esercizio 2022:

organo CC/GC	n.	data	oggetto
CC	52	30/10/2012	Servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento su aree pubbliche. Rinnovo affido gestione del servizio a Trentino Mobilità Spa.
GC	161	29/12/2015	Servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento: variazioni alle tariffe e istituzione nuova area.
CC	51	20/12/2017	Assunzione del servizio di teleriscaldamento e di teleraffrescamento quale servizio pubblico locale e affido alla società in house STET S.p.a.. Approvazione contratto di servizio.
CC	49	27/12/2019	Istituzione dei servizi integrativi della mobilità urbana: Bike-sharing e Car-sharing ed affido della relativa gestione a Trentino Mobilità.
CC	2	28/01/2021	Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2021.
CC	3	28/01/2021	Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
CC	26	26/04/2021	Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e modifica Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante.
GC	148	30/11/2021	Aggiornamento tariffe di utilizzo delle strutture sociali comunali, delle sale pubbliche ed espositive comunali, nonché delle casette espositive comunali per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022
GC	149	30/11/2021	Approvazione tariffe di utilizzo strutture sportive comunali e ormeggi presso i pontili comunali – anno 2022.
GC	in corso di appprovazione		Servizi cimiteriali e funerari - approvazione tariffe per l'anno 2022.
GC	in corso di appprovazione		Servizio pubblico di acquedotto - approvazione tariffe per l'anno 2022.
GC	in corso di appprovazione		Servizio pubblico di fognatura - approvazione tariffe per l'anno 2022.
GC	in corso di appprovazione		Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l'anno 2022.
GC	in corso di appprovazione		Servizio pubblico locale di parcheggio a pagamento - variazioni alle tariffe